



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. GALILEI"-LAMEZIA TERME
Prot. 0001990 del 23/03/2020
01 (Uscita)

Al personale tutto
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro
All'USR Calabria
Al Sig. Prefetto di Catanzaro
Al Presidente del Consiglio di Istituto e Alle Famiglie
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Alla RSU e al RLS
Alla Provincia di Catanzaro
Albo e Sito web

Oggetto: Rettifica disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'Istituto a decorrere dal 26/03/2020 e fino al 03/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATE l'emergenza epidemiologica dichiarata sull'intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 22/03/2020;
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
VISTA la Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa";
VISTO il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
CONSIDERATO che il medesimo Decreto Legge all'art. 87, comma 3 prevede che "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
VISTA la dichiarazione del sostituto del DSGA in qualità anche di RLS e RSU di non disporre delle strumentazioni necessarie e/o di adeguata formazione per attuare il lavoro agile (nota prot. 1972 del 18/03/2020);
VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
VISTO l'art.87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. N.70 del 17/03/2020, che dispone fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

